



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

CODICE ETICO

**LARGO GEMELLI, 1
20123 MILANO**

CODICE ETICO DELL'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

Codice etico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore emanato con D.R. n. 9350 del 18 ottobre 2011 e successivamente modificato con:

D.R. n. 606 del 29/10/2013	Modifiche al "Codice etico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore"
D.R. n. 2778 del 13/09/2016	Modifiche al "Codice etico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore"
D.R. n. 5138 del 20/02/2019	Modifiche al "Codice etico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore"
D.R. n. 5784 del 23/10/2019	Modifiche al "Codice etico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore"
D.R. n. 6764 del 30/09/2020	Modifiche al "Codice etico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore"

INDICE

Preambolo	1
Destinatari e definizioni	3
Titolo I - Disposizioni comuni	4
1. Rifiuto di ogni ingiusta discriminazione	4
2. Abusi morali e sessuali.....	4
3. Abuso del proprio ruolo.....	5
4. Uso del nome, del logo e della reputazione dell'Università Cattolica	5
5. Relazioni con i mezzi di informazione	5
6. Conflitto di interessi	6
7. Uso delle risorse, dei servizi e degli spazi dell'Ateneo.....	6
8. Uso delle applicazioni informatiche	7
9. Sicurezza, salute e igiene.....	7
10. Diritti di proprietà intellettuale	9
11. Informazioni riservate.....	9
12. Rapporti con i fornitori	10
13. Conferimento di incarichi professionali	10
14. Doni e regalie da fornitori, consulenti e terzi in genere	10
15. Rapporti economici con partiti politici, movimenti e associazioni	11
16. Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni	11
17. Rapporti con le Istituzioni e con le Autorità Garanti e di Vigilanza	12
18. Rapporti con l'Autorità Giudiziaria.....	12
19. Prevenzione del riciclaggio di denaro	13
20. Utilizzo di banconote, carte di credito o di pagamento, valori di bollo	13
21. Attività finalizzate al terrorismo, al crimine organizzato e all'eversione dell'ordinamento costituzionale	13
22. Registrazioni contabili e bilanci	13
Titolo II – Il corpo docente	15
23. Centralità del docente	15
24. Doveri generali del docente.....	15
25. Rapporti con gli studenti e attività didattica.....	16
26. Etica della ricerca scientifica.....	16
27. Conclusione e pubblicazione dei risultati scientifici.....	18
28. Conflitti di interessi nella ricerca scientifica	18
29. Plagio.....	19
30. Valorizzazione dei meriti individuali nelle procedure di selezione	19
31. Astensione da forme di favoritismo e nepotismo	20
32. Rapporti tra attività collaterali e attività universitarie.....	21

Titolo III – La comunità degli studenti	22
33. Centralità dello studente	22
34. Doveri nei confronti dell’Ateneo e degli altri studenti.....	22
35. Impegno formativo e rapporti con il corpo docente	23
36. Governo dell’Università Cattolica e rappresentanza studentesca.....	24
Titolo IV – Il personale	25
37. Centralità del personale	25
38. Selezione del personale	25
39. Formazione e sviluppo del personale	26
40. Comunicazione e coinvolgimento del personale.....	26
41. Gestione del personale.....	26
42. Doveri del personale.....	27
43. Conflitti di interessi nell’azione del personale	28
Titolo V – Regole di condotta nelle attività assistenziali	29
44. Centralità del paziente	29
45. Consulenza etica sulle attività di sperimentazione di base, animale, clinica e sulle altre attività svolte in campo universitario	29
46. Documentazione clinica	30
47. Profili organizzativi nella erogazione dei servizi	30
Titolo VI – Disposizioni attuative	31
48. Entrata in vigore ed efficacia del Codice etico.....	31
49. Attuazione del Codice etico all’interno dell’Ateneo	31
50. Attuazione del Codice etico nei confronti dei terzi	32
51. Diffusione del Codice etico	32
52. Sistema dei controlli interni.....	33
53. L’Organismo di Vigilanza dell’Università Cattolica.....	33
54. Segnalazioni	34
55. Sanzioni disciplinari e procedimento disciplinare.....	35
56. Aggiornamento del Codice etico	35
57. Indegnità e decadenza.....	35

CODICE ETICO DELL'UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE

PREAMBOLO

- 1) L'Università Cattolica del Sacro Cuore, di seguito denominata Università Cattolica o Ateneo, consapevole della propria natura di autonomia funzionale, e, in particolare, della propria specifica identità all'interno delle università di tendenza, si impegna a concorrere al bene comune delle generazioni presenti e future, e a garantire, insieme a una ricerca scientifica originale e rigorosa, un'istruzione superiore adeguata e un'educazione informata ai principi del cattolicesimo. In particolare l'Università Cattolica si impegna, in attuazione delle finalità e degli indirizzi stabiliti dalla Costituzione Apostolica *Ex corde Ecclesiae*, a promuovere lo sviluppo di ogni sapere secondo una concezione della scienza posta al servizio della persona umana e della convivenza civile, conformemente ai principi della dottrina cattolica e all'azione della Chiesa cattolica nella società e nella cultura, e in coerenza con la natura universale del cattolicesimo e con le sue alte e specifiche esigenze di libertà.
- 2) Il "Codice etico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore", di seguito denominato Codice etico, costituisce punto di riferimento per tutti i componenti dell'Università Cattolica circa la condotta da assumere nell'ambito lavorativo e di studio.
- 3) Nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti, delle specifiche competenze di ognuno e dei valori che ispirano l'Ateneo, l'Università Cattolica, attraverso il Codice etico, richiede a tutti i suoi componenti di riconoscere, promuovere, realizzare e garantire:
 - a) la dignità di ogni persona, sia come essere umano sia come parte della comunità universitaria, secondo l'insegnamento della Chiesa cattolica;
 - b) la propria funzione sociale, svolta "nel cuore della realtà", attraverso il libero svolgimento dell'attività di studio, insegnamento e ricerca scientifica;
 - c) il rispetto dei principi generali enunciati dall'articolo 10 dello Statuto dell'Università Cattolica, che qui si intendono integralmente richiamati;
 - d) la diffusione dei valori fondamentali dell'integrità, dell'onestà, della legalità, della solidarietà, dell'accoglienza, del dialogo, della valorizzazione del merito, delle capacità e delle competenze individuali, dell'uguaglianza, nonché della prevenzione e del rifiuto di ogni ingiusta discriminazione;
 - e) il rispetto dei principi della Costituzione della Repubblica italiana e del Trattato sull'Unione europea;
 - f) un uso efficiente delle risorse e dei servizi, nel rispetto della salute, dell'igiene e sicurezza sul lavoro, dell'ambiente e dell'integrità delle strutture universitarie;
 - g) il senso di responsabilità personale e professionale, nonché l'adempimento dei doveri che competono a ciascun componente della comunità universitaria, in relazione ai ruoli assunti e alle funzioni svolte, sia individualmente sia nell'ambito degli organi collegiali;

- h) il senso di appartenenza all'Ateneo, lo spirito di servizio e di collaborazione, la correttezza, la trasparenza, l'equità, l'imparzialità;
 - i) il rispetto dei diritti delle rappresentanze sindacali, delle associazioni universitarie e dei movimenti studenteschi;
 - j) la collaborazione con le altre università, con le istituzioni di alta cultura e con le accademie italiane e straniere;
 - k) la cooperazione con le Istituzioni internazionali, dell'Unione europea, statali, regionali e locali, con le Autorità di Vigilanza e l'Autorità Giudiziaria, e il necessario collegamento con le istanze e i bisogni del territorio;
 - l) la cooperazione con le imprese, con il mondo del lavoro e delle professioni, con il settore *non profit*.
- 4) I valori enunciati nel Preambolo presiedono all'interpretazione del presente Codice.
- 5) Il Codice etico è parte integrante del Modello organizzativo, di gestione e controllo dell'Ateneo.

DESTINATARI E DEFINIZIONI

- 1) Il Codice etico si rivolge a tutti i componenti dell'Università Cattolica, ai suoi Organi centrali e ai terzi che intrattengono rapporti con l'Ateneo.
- 2) Nel Codice etico si intendono per:
 - a) “docenti”: tutti i soggetti che intrattengono una relazione con l'Università Cattolica, di ruolo o ad altro titolo, che preveda lo svolgimento di attività didattiche, di collaborazione alla docenza e/o di ricerca, dal momento nel quale si perfeziona il rapporto con l'Università Cattolica, sino a quando il rapporto sia cessato. Ai fini del Codice etico sono considerati docenti anche i docenti in visita provenienti da altri atenei, così come i docenti dell'Università Cattolica in visita presso altri atenei, e i docenti emeriti dell'Università Cattolica;
 - b) “studenti”: tutti i soggetti che intrattengono una relazione con l'Università Cattolica in qualità di studenti o partecipanti a corsi di ogni ordine e grado (compresi i *master*, le scuole di specializzazione, i corsi di perfezionamento, i dottorati di ricerca, *etc.*), dal momento nel quale si perfeziona il rapporto con l'Università Cattolica, sino a quando, anche conclusosi il corso, si avvalgono dei servizi offerti dall'Università Cattolica quale, in particolare, il servizio di *Stage & Placement*. Ai fini del Codice etico sono considerati studenti a tutti gli effetti anche gli studenti impegnati in programmi internazionali provenienti da altri atenei, così come gli studenti dell'Università Cattolica impegnati in programmi internazionali presso altri atenei;
 - c) “personale”: tutti i soggetti che intrattengono una relazione con l'Università Cattolica che preveda lo svolgimento di attività dirigenziali, direttive, burocratiche, amministrative, contabili, tecniche, operative, assistenziali, dal momento nel quale si perfeziona il rapporto con l'Università Cattolica, sino a quando il rapporto sia cessato.

TITOLO I

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 1

Rifiuto di ogni ingiusta discriminazione

- 1) L'Università Cattolica non ammette alcuna ingiusta discriminazione. Tutti i componenti dell'Ateneo hanno diritto di essere trattati come soggetti portatori di diritti e di valori, con spirito di comprensione ed eguale rispetto e considerazione, e di non subire direttamente o indirettamente alcuna ingiusta discriminazione.
- 2) Non sussiste discriminazione quando la disposizione, il criterio o la prassi che fondano il trattamento differenziato siano oggettivamente giustificati dal rispetto delle diversità, dalla considerazione del caso concreto, ovvero da una finalità legittima, e i mezzi impiegati per il conseguimento di quest'ultima siano appropriati e necessari.
- 3) Allo scopo di assicurare effettiva parità in tutti gli aspetti della vita universitaria, il principio di non discriminazione non osta al mantenimento o all'adozione di misure specifiche dirette a rimuovere o compensare svantaggi conseguenti a particolari condizioni individuali.
- 4) È compito dei componenti dell'Università Cattolica vigilare affinché non si verificino comportamenti discriminatori o vessatori, posti in essere nei confronti di un componente dell'Ateneo, da parte di soggetti in posizione sovraordinata o da altri colleghi o da studenti, che si sostanziano in significative forme di persecuzione psicologica o violenza morale tali da determinare un degrado delle condizioni di lavoro o di studio, ovvero comprometterne la salute, la professionalità, la dignità o la stessa esistenza.
- 5) Si considera condizione aggravante della responsabilità conseguente all'adozione di pratiche discriminatorie o vessatorie la circostanza per cui il soggetto discriminante abusi del proprio ruolo nei confronti del soggetto discriminato.

ART. 2

Abusi morali e sessuali

- 1) L'Università Cattolica non tollera il compimento, da parte di uno qualsiasi dei suoi componenti, di abusi o molestie morali e sessuali e assicura alle vittime una sollecita protezione.

- 2) Costituiscono esemplificativamente abuso o molestia sessuale i comportamenti consistenti in richieste o proposte di favori o prestazioni a contenuto sessuale e/o condotte o espressioni rivolte con intento offensivo o degradante nei confronti della sfera sessuale di una o più persone.
- 3) Costituisce condizione aggravante dell'abuso o della molestia morale e sessuale aver profittato del proprio ruolo.

ART. 3 **Abuso del proprio ruolo**

- 1) A nessun componente dell'Università Cattolica è consentito utilizzare, direttamente o indirettamente, il proprio ruolo accademico o organizzativo al fine di costringere o indurre altri componenti dell'Ateneo o terzi a eseguire prestazioni o servizi vantaggiosi per sé, per propri amici o parenti, sempre che tale esecuzione non sia configurabile come un obbligo giuridico.
- 2) L'abuso può consistere anche in comportamenti che, seppur non illegittimi, siano palesemente in contrasto con lo spirito di norme e regolamenti dell'Ateneo.

ART. 4 **Uso del nome, del logo e della reputazione dell'Università Cattolica**

- 1) I componenti dell'Università Cattolica sono tenuti a rispettarne il buon nome e a non recare danno alla reputazione dell'Ateneo.
- 2) L'uso del nome, del logo e dei simboli dell'Università Cattolica è ammesso nell'ambito di attività istituzionali dell'Ateneo. Ogni altro uso, anche indiretto, è consentito solo se sia stato autorizzato dagli organi competenti con le modalità e nei casi previsti da apposito regolamento.

ART. 5 **Relazioni con i mezzi di informazione**

- 1) Le relazioni con i mezzi di informazione devono essere improntate a principi di veridicità, correttezza e trasparenza.
- 2) A nessun componente dell'Università Cattolica è consentito agire in nome dell'Ateneo e rilasciare dichiarazioni pubbliche o rivolte al pubblico (quali, esemplificativamente, scrivere articoli, rilasciare interviste o partecipare a programmi di informazione) se non all'uopo espressamente autorizzato dagli organi competenti.

- 3) Nelle relazioni con i mezzi di informazione, i componenti dell'Università Cattolica agiscono in modo tale da non arrecare in alcun modo pregiudizio all'immagine dell'Ateneo.

ART. 6 **Conflitto di interessi**

- 1) Sussiste conflitto di interessi quando l'interesse privato di un componente dell'Università Cattolica contrasta attualmente o potenzialmente con l'interesse, anche di ordine non economico, dell'Ateneo. Tale conflitto riguarda altresì i rapporti esterni di lavoro con enti di formazione o università potenzialmente concorrenti.
- 2) L'interesse privato, di natura non solo economica, di un componente dell'Università Cattolica può riguardare:
 - a) l'interesse immediato della persona in quanto componente dell'Università Cattolica;
 - b) l'interesse di un familiare di un componente dell'Università Cattolica;
 - c) l'interesse di persone fisiche o giuridiche con cui il componente dell'Università Cattolica intrattenga un rapporto di impiego o commerciale;
 - d) l'interesse di persone giuridiche di cui il componente dell'Università Cattolica abbia il controllo o posseda una quota significativa di partecipazione finanziaria o di cui sia amministratore o componente dell'organo amministrativo o di controllo;
 - e) l'interesse di terzi, qualora ne possano consapevolmente conseguire vantaggi al componente dell'Università Cattolica.
- 3) Il componente dell'Università Cattolica che, in una determinata operazione, ha interessi in conflitto con quelli dell'Ateneo, deve darne immediata notizia all'organo o alla persona responsabili o gerarchicamente sovraordinati e all'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 53 del presente Codice e deve astenersi da eventuali deliberazioni, proposte o decisioni in merito.

ART. 7 **Uso delle risorse, dei servizi e degli spazi dell'Ateneo**

- 1) I componenti dell'Università Cattolica sono tenuti a usare le risorse, i servizi e gli spazi dell'Ateneo in maniera responsabile, diligente, decorosa e trasparente.
- 2) I componenti dell'Università Cattolica devono giustificare le spese sostenute con fondi dell'Università Cattolica e produrre idonea documentazione o rendiconto su richiesta dell'Ateneo.

- 3) A nessun componente è consentito, in mancanza di espressa autorizzazione da parte dei competenti organi dell'istituzione universitaria, utilizzare o concedere a persone o enti esterni attrezzature di ricerca, servizi, spazi o risorse umane, materiali o finanziarie dell'Università Cattolica per fini di natura personale e/o per scopi diversi da quelli riassunti nel Preambolo al presente Codice.
- 4) Ogni componente dell'Università Cattolica si conforma ai regolamenti delle biblioteche dell'Ateneo e delle altre strutture dell'Università Cattolica alle quali accede.
- 5) È cura dell'Ateneo rimuovere le barriere architettoniche e ogni altro ostacolo che impedisca agli studenti la fruizione effettiva dei corsi, delle sedi d'esame, delle biblioteche, degli spazi universitari, e garantire adeguati posti di studio nelle biblioteche e nelle sale studio.

ART. 8

Uso delle applicazioni informatiche

- 1) I componenti dell'Università Cattolica sono tenuti a utilizzare le dotazioni *hardware* e *software* messe a disposizione dall'Ateneo esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, nel rispetto delle finalità dell'Università Cattolica. In particolare, i componenti dell'Ateneo sono tenuti:
 - a) a rispettare le procedure previste dalle *policies* di sicurezza dell'Ateneo, al fine di non compromettere la funzionalità e il livello di protezione dei sistemi informatici;
 - b) a non duplicare abusivamente i programmi installati sugli elaboratori informatici;
 - c) a rispettare le procedure previste dalle *policies* di utilizzo della posta elettronica;
 - d) a non navigare su siti non direttamente connessi alle ragioni del proprio ufficio e/o servizio.
- 2) I componenti dell'Ateneo sono inoltre tenuti ad astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento che implichi un'alterazione del funzionamento di sistemi informatici o telematici e/o di manipolazione dei dati in essi contenuti, che possa anche solo potenzialmente essere idonea ad arrecare ad altri un danno ingiusto.

ART. 9

Sicurezza, salute e igiene

- 1) Nell'ambito della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (*ex d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni*), l'Università Cattolica si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per tutelare l'integrità psico-fisica e morale dei propri componenti e di tutte le persone che operano o sostano negli spazi e nelle strutture dell'Ateneo.

- 2) La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro deve pertanto ritenersi estesa anche ai soggetti appartenenti a imprese esterne che lavorino all'interno dell'Ateneo, i quali sono tenuti a rispettare la normativa di settore per prevenire rischi all'incolumità propria e altrui.
- 3) In particolare, l'Università Cattolica si impegna affinché:
 - a) il rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza, igiene e salute dei lavoratori sia considerata una priorità;
 - b) siano destinate le risorse opportune e sufficienti a garanzia della sicurezza, igiene e salute dei lavoratori;
 - c) per quanto possibile e garantito dall'evoluzione della miglior tecnica, i rischi per i lavoratori siano evitati, anche scegliendo i materiali e le apparecchiature più adeguate e meno pericolose e tali da mitigare i rischi alla fonte;
 - d) tutti i rischi siano correttamente valutati e idoneamente mitigati attraverso il ricorso ad appropriate misure di sicurezza collettive e individuali;
 - e) l'informazione e formazione dei lavoratori sia diffusa, aggiornata e specifica con riferimento alla mansione svolta e alle procedure di valutazione e gestione dei rischi;
 - f) sia garantita la consultazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - g) si affrontino con rapidità ed efficacia eventuali situazioni di necessità o non conformità in materia di sicurezza emerse nel corso delle attività lavorative o nel corso di verifiche e ispezioni;
 - h) l'organizzazione del lavoro e gli aspetti operativi dello stesso siano attuati in modo da salvaguardare la salute dei lavoratori, dei terzi, dei pazienti e di tutti i componenti della comunità universitaria.
- 4) Ogni componente dell'Università Cattolica, per quanto di propria competenza, è tenuto ad assicurare il pieno rispetto delle norme di legge, dei principi del presente Codice, delle procedure interne e di ogni altra disposizione prevista per garantire la tutela della sicurezza, salute e igiene sui luoghi di lavoro e più in generale universitari.
- 5) Ogni componente dell'Università Cattolica contribuisce personalmente a promuovere e mantenere un clima di reciproco rispetto e di sicurezza nell'ambiente universitario, evitando di adottare comportamenti che, nel contesto d'Ateneo, provochino o possano causare - a sé stessi o ad altri, anche solo potenzialmente - pregiudizio all'incolumità psico-fisica, ai diritti, ai beni e al corretto svolgimento delle attività universitarie. A tal fine sono esplicitati anche i seguenti divieti:
 - assumere comportamenti violenti, molesti o intimidatori;
 - introdurre e utilizzare armi, munizioni, materiale esplosivo, attrezzature e/o prodotti pericolosi non preventivamente autorizzati dall'Ateneo;
 - trovarsi sotto l'effetto di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze di analogo effetto;

- introdurre, detenere, consumare, offrire o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti o di analogo effetto;
- trattenersi negli spazi dell'Ateneo al di fuori di giorni e/o orari normalmente consentiti, senza specifica autorizzazione dell'Ateneo;
- favorire l'accesso di persone non autorizzate negli spazi dell'Ateneo non aperti al pubblico;
- danneggiare volontariamente e/o manomettere beni, impianti e attrezzature presenti in Ateneo.

ART. 10 **Diritti di proprietà intellettuale**

- 1) I componenti dell'Università Cattolica sono tenuti a osservare le norme in materia di proprietà intellettuale. L'autore di un'opera dell'ingegno appartenente all'Università Cattolica è tenuto a non servirsene per fini privati e a mantenere la riservatezza sui risultati raggiunti dalla stessa sino al momento della divulgazione ufficiale.
- 2) L'Università Cattolica ritiene che i risultati della ricerca scientifica, in considerazione della rilevanza sociale di questi ultimi, debbano contribuire allo sviluppo e al benessere della società, fermo quanto stabilito dal regolamento di Ateneo in materia di *spin-off* e invenzioni, che qui si intende integralmente richiamato.

ART. 11 **Informazioni riservate**

- 1) I componenti dell'Università Cattolica sono tenuti:
 - a) a rispettare la riservatezza di persone o enti dei quali l'Ateneo detiene informazioni protette;
 - b) ad astenersi dal rivelare, comunicare e diffondere segreti d'ufficio, dati protetti o informazioni a carattere riservato acquisiti nell'assolvimento dei compiti istituzionali e la cui diffusione sia tale da ledere ingiustamente l'interesse dell'Università Cattolica e/o di terzi;
 - c) a consultare i soli atti, fascicoli, banche dati e archivi al cui accesso siano autorizzati, facendone un uso conforme ai doveri d'ufficio e alle regole in materia di *privacy*.
- 2) L'Università Cattolica ottempera alle disposizioni in materia di riservatezza e tutela dei dati personali dei soggetti interessati e adotta idonee misure di sicurezza delle banche dati nelle quali sono raccolti e custoditi dati personali, al fine di evitare rischi di distruzione e perdite oppure accessi non autorizzati o di trattamenti non consentiti.

ART. 12
Rapporti con i fornitori

- 1) L'Università Cattolica gestisce il processo di acquisto di beni e servizi secondo principi di trasparenza e correttezza, avvalendosi di apposite procedure regolamentari.
- 2) La trasparenza nei rapporti con i fornitori è garantita attraverso:
 - a) l'adozione di regole e meccanismi di selezione e gestione dei fornitori, che tengano conto dell'affidabilità tecnica, economica e patrimoniale, nonché dei criteri di responsabilità sociale;
 - b) la definizione di modalità omogenee di gestione dei fornitori, assicurando a tutti i fornitori pari dignità e opportunità;
 - c) la definizione e l'applicazione di criteri e sistemi di monitoraggio costante della qualità delle prestazioni e dei beni/servizi forniti.

ART. 13
Conferimento di incarichi professionali

- 1) L'Università Cattolica adotta criteri di conferimento degli incarichi professionali ispirati ai principi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza.
- 2) Più in particolare, tutti i compensi e/o le somme a qualsiasi titolo corrisposte agli assegnatari di incarichi di natura professionale dovranno essere adeguatamente documentati e comunque proporzionati all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato.

ART. 14
Doni e regalie da fornitori, consulenti e terzi in genere

- 1) Ai componenti dell'Università Cattolica è fatto divieto di sollecitare offerte di doni o benefici. Sono altresì tenuti a rifiutare ogni offerta non simbolica di doni o benefici che possano influenzare, anche indirettamente, lo svolgimento delle attività universitarie.
- 2) È consentito accettare le offerte spontanee di doni o benefici di modico valore economico occorse in incontri culturali, visite o convegni scientifici pubblici, e sempre che l'accettazione non incida, nemmeno indirettamente, sullo svolgimento delle attività universitarie.
- 3) Nei rapporti privatistici con fornitori, consulenti e terzi in genere, è vietato ricevere o promettere denaro o altre utilità. La violazione del presente dovere si considera aggravata nel caso di regalie che non siano proporzionate agli usi convenzionali e/o che siano idonee a compromettere l'immagine dell'Università Cattolica o tali da

poter essere interpretate come volte a ottenere un trattamento di favore che non sia legittimo e/o determinato dalle regole di mercato.

ART. 15

Rapporti economici con partiti politici, movimenti e associazioni

- 1) L'Università Cattolica non eroga contributi diretti o indiretti a partiti, movimenti e associazioni, né a loro rappresentanti e candidati.

ART. 16

Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni

- 1) Le relazioni, dirette o mediate, dell'Università Cattolica con le Pubbliche Amministrazioni, i pubblici ufficiali o i soggetti incaricati di un pubblico servizio devono ispirarsi alla più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili e non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione dell'Ateneo.
- 2) L'assunzione di impegni e la gestione dei rapporti, di qualsivoglia natura, con la Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali o i soggetti incaricati di un pubblico servizio, sono riservate esclusivamente ai componenti dell'Ateneo a ciò preposti e al personale autorizzato.
- 3) In ogni caso, tali soggetti sono tenuti a conservare diligentemente tutta la documentazione relativa ai rapporti tenuti con la Pubblica Amministrazione.
- 4) Nell'ambito dei rapporti, anche di natura non commerciale, instaurati tra l'Università Cattolica e Pubbliche Amministrazioni, pubblici ufficiali o soggetti incaricati di un pubblico servizio, i componenti dell'Ateneo coinvolti sono tenuti ad astenersi:
 - a) dall'offrire, anche per interposta persona, denaro, benefici o, più in generale, altre utilità, al funzionario pubblico, ai suoi familiari o a soggetti in qualunque modo allo stesso collegati, in grado di incidere sull'imparzialità e sull'indipendenza del funzionario pubblico;
 - b) dal ricercare o instaurare illecitamente relazioni personali di favore, influenza, ingerenza, idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto.

ART. 17

Rapporti con le Istituzioni e con le Autorità Garanti e di Vigilanza

- 1) L'Università Cattolica cura le relazioni, dirette o mediate, con le Istituzioni pubbliche e con le Autorità Garanti e di Vigilanza in base ai principi di correttezza e professionalità.
- 2) I componenti dell'Ateneo sono tenuti a osservare la normativa vigente nei settori connessi alle rispettive aree di attività e le disposizioni emanate dalle competenti Istituzioni e/o dalle Autorità Garanti e di Vigilanza.
- 3) Nei rapporti, diretti o mediati, intercorrenti con le Istituzioni pubbliche locali, nazionali, dell'Unione europea e internazionali o con le Autorità Garanti e di Vigilanza, non sono inoltrate istanze o richieste contenenti dichiarazioni non veritiere, anche al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, ovvero di ottenere indebitamente trattamenti ingiustificati, concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi.
- 4) Analogamente, in caso di partecipazione a procedure a evidenza pubblica, i componenti dell'Università Cattolica coinvolti sono tenuti a operare nel pieno rispetto della legge e della corretta pratica commerciale, evitando in particolare di indurre le amministrazioni a operare indebitamente in favore dell'Università Cattolica.
- 5) I componenti dell'Università Cattolica sono tenuti a verificare che le erogazioni pubbliche, i contributi o i finanziamenti agevolati, erogati in favore dell'Ateneo, siano utilizzati per lo svolgimento delle attività o la realizzazione delle iniziative per le quali sono stati concessi.
- 6) I componenti dell'Università Cattolica ottemperano tempestivamente a ogni richiesta proveniente dalle Autorità Garanti e di Vigilanza competenti a compiere verifiche o controlli, fornendo piena collaborazione ed evitando comportamenti ostruzionistici.

ART. 18

Rapporti con l'Autorità Giudiziaria

- 1) L'Università Cattolica collabora con l'Autorità Giudiziaria e con gli Organi dalla stessa delegati.
- 2) In caso di verifiche, ispezioni o indagini sarà messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria tutta la documentazione esistente, fermo restando il divieto di distruggere o alterare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi altro tipo di documento, nonché di rendere dichiarazioni false o reticenti o di indurre altri a farlo.

ART. 19
Prevenzione del riciclaggio di denaro

- 1) L'Università Cattolica esercita la propria attività nel pieno rispetto della vigente normativa antiriciclaggio e delle disposizioni emanate dalle competenti Autorità in materia, astenendosi, a tal fine, dal porre in essere operazioni con utilità economiche di cui si sospetti la provenienza delittuosa.
- 2) I componenti dell'Ateneo sono tenuti:
 - a) a verificare per quanto possibile in via preventiva le informazioni disponibili sugli utenti, controparti, *partner*, fornitori e consulenti, al fine di valutarne la reputazione e la legittimità dell'attività prima di instaurare con essi qualsiasi rapporto che implichi l'ottenimento di beni o somme di denaro per l'Università Cattolica;
 - b) a operare in maniera tale da evitare qualsiasi implicazione in operazioni idonee, anche potenzialmente, a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali, agendo nel pieno rispetto della normativa antiriciclaggio primaria e secondaria e delle procedure interne di controllo all'uopo predisposte.

ART. 20
Utilizzo di banconote, carte di credito o di pagamento, valori di bollo

- 1) L'Università Cattolica esige che i suoi componenti rispettino la normativa vigente in materia di utilizzo e circolazione di monete, carte di credito o di pagamento, valori di bollo, e di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi.

ART. 21
Attività finalizzate al terrorismo, al crimine organizzato e all'eversione dell'ordinamento costituzionale

- 1) L'Università Cattolica esige il rispetto di tutte le norme di contrasto al terrorismo, al crimine organizzato e all'eversione dell'ordinamento costituzionale, e si impegna a non stringere alcun rapporto con soggetti appartenenti ad associazioni che perseguono dette finalità.

ART. 22
Registrazioni contabili e bilanci

- 1) La contabilità deve essere rigorosamente improntata ai principi generali di verità, accuratezza, completezza, chiarezza e trasparenza del dato registrato.

- 2) I componenti dell'Università Cattolica sono tenuti ad astenersi da qualsiasi condotta che violi direttamente o indirettamente i principi di cui al comma precedente oppure le procedure interne che attengono alla formazione dei documenti contabili e alla loro rappresentazione all'esterno.
- 3) I bilanci e i prospetti contabili dell'Università Cattolica devono fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Ateneo nel rispetto della vigente normativa generale e speciale.

TITOLO II

IL CORPO DOCENTE

ART. 23

Centralità del docente

- 1) L'Università Cattolica riconosce la centralità del corpo docente e di ogni singolo docente.
- 2) L'Università Cattolica si impegna a realizzare e mantenere condizioni di lavoro funzionali allo svolgimento della didattica e della ricerca, nonché all'esercizio della professionalità di ogni docente, alla tutela della sua integrità psico-fisica e al rispetto della sua personalità morale.

ART. 24

Doveri generali del docente

- 1) Nell'esercizio dei doveri istituzionali e delle cariche accademiche delle quali sia eventualmente investito, nell'uso delle risorse che gli siano messe a disposizione e, più in generale, nello svolgimento delle relazioni con l'Ateneo, il docente osserva le disposizioni di legge, nonché quanto prescritto dallo Statuto, dal presente Codice e dai regolamenti dell'Università Cattolica.
- 2) In particolare, il docente è tenuto a ispirare la propria condotta anche ai principi contenuti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, che qui si intende integralmente richiamato, e alle regole deontologiche proprie della categoria professionale di appartenenza.
- 3) Il docente è tenuto inoltre a garantire un'assidua e costruttiva partecipazione alle attività degli organi collegiali di cui si compongono le strutture accademiche alle quali afferisce e/o appartiene, in spirito di servizio e di fedeltà verso l'Università Cattolica. Le assenze dovranno essere adeguatamente motivate.
- 4) I responsabili delle strutture si prodigheranno al fine di evitare ogni fatto, atto o comportamento che possa pregiudicare il regolare e proficuo funzionamento delle strutture stesse.
- 5) Il docente collabora affinché le decisioni dell'Università Cattolica e delle strutture didattiche e di ricerca alle quali afferisce e/o appartiene siano attuate conformemente ai principi di imparzialità, equità, economicità, efficacia, semplificazione, correttezza, pubblicità e trasparenza.

ART. 25

Rapporti con gli studenti e attività didattica

- 1) Il docente dell'Università Cattolica rispetta la persona dello studente, ne incoraggia il senso di responsabilità e di autodisciplina nella gestione del proprio percorso di studi all'interno dell'Ateneo, e promuove la consapevolezza delle finalità e dell'utilità della valutazione delle attività didattiche cui essi concorrono.
- 2) Una speciale attenzione è prestata agli studenti disabili e, in genere, a quanti necessitano di particolari cure. La medesima attenzione è altresì prestata a quanti, provenendo da Paesi stranieri, si trovano in situazioni di disagio e necessitano di particolari cure.
- 3) Il docente non può collaborare con imprese che svolgono attività di preparazione agli esami universitari.
- 4) Il docente adotta ogni opportuna misura allo scopo di conferire effettività ed efficacia all'azione didattica, e si impegna, in particolare:
 - a) a fornire adeguato sostegno agli studenti;
 - b) a comunicare efficacemente e con adeguata tempestività i programmi dei corsi, le modalità organizzative della prova d'esame, l'esito delle valutazioni;
 - c) ad assolvere correttamente e con puntualità i doveri didattici, di ricevimento e colloquio con gli studenti. Dell'eventuale assenza per ragioni urgenti e impreviste egli dà tempestiva comunicazione;
 - d) a garantire modalità di svolgimento delle valutazioni, delle verifiche e delle prove di ammissione ai corsi di studio dell'Università Cattolica improntate a equità, imparzialità, correttezza e trasparenza;
 - e) ad astenersi dal partecipare a commissioni di valutazione degli esami di profitto, di laurea e delle prove di ammissione ai corsi di studio dell'Università Cattolica in presenza di ragioni di incompatibilità o di altri elementi che possano minare la propria libertà e serenità di giudizio, e a segnalare immediatamente tali ragioni ed elementi al Preside della Facoltà di appartenenza per porvi tempestivamente rimedio;
 - f) a condividere con il personale e gli organi competenti il carico gestionale e organizzativo dell'Ateneo, secondo le proprie competenze e capacità;
 - g) ad attenersi alle decisioni di carattere organizzativo in materia didattica, fatto salvo il diritto di avanzare ragionevoli proposte migliorative dei servizi, senza richiedere favori o riconoscimenti che rechino disagio ad altri componenti dell'Università Cattolica.

ART. 26

Etica della ricerca scientifica

- 1) Il docente si impegna ad assicurare che il lavoro di ricerca sia conforme ai principi enunciati nello Statuto dell'Università Cattolica e nel presente Codice.

- 2) Il docente considera le attività di ricerca parte costitutiva e rilevante del proprio impegno, assicura l'aggiornamento e la continuità della propria produzione scientifica, nonché il legame tra ricerca e insegnamento.
- 3) Il docente si impegna a rispettare i più elevati standard etici nella selezione e adozione delle metodologie della ricerca, nonché nella diffusione e nell'uso dei risultati.
- 4) Il docente promuove le attività di ricerca e la crescita dei giovani studiosi che si trovino a collaborare con lui e imposta l'attività di formazione degli allievi secondo i seguenti criteri:
 - a) indica le opere scientifiche la cui conoscenza ritiene indispensabile per la formazione di base dell'allievo;
 - b) verifica i risultati degli studi e delle ricerche dell'allievo, anche in vista della loro pubblicazione;
 - c) valorizza i meriti individuali e identifica le responsabilità di ciascun allievo;
 - d) promuove le condizioni che consentono a ciascun allievo di partecipare ai lavori di ricerca secondo integrità, onestà, professionalità e libertà. In particolare, garantisce la libertà dell'allievo di sostenere, ove adeguatamente argomentate, tesi e idee, anche se contrastanti con quelle elaborate e/o fatte proprie e/o diffuse dallo stesso docente;
 - e) sollecita il dialogo, la cooperazione, la critica, l'argomentazione, lo sviluppo delle idee e delle abilità personali, specie nello svolgimento di attività scientifiche che richiedono un approccio metodologico complesso e/o multidisciplinare.
- 5) Il docente, qualora svolga libera attività professionale, non si avvale, per l'esercizio o la promozione della stessa, di risorse umane, economiche o strumentali direttamente o indirettamente riconducibili all'Università Cattolica, salvo che ciò sia espressamente consentito dalla legge o per disposizione dei competenti organi accademici.
- 6) Il docente è tenuto a produrre tempestivamente, in fase di richiesta dei finanziamenti, di presentazione dei progetti di ricerca e di rendicontazione delle attività, informazioni e dati completi, veritieri e corretti.
- 7) Il docente che fruisca di finanziamenti alla ricerca o alle attività di formazione deve poter giustificare compiutamente in qualsiasi momento le spese sostenute e produrre idonea documentazione o rendiconti su richiesta dell'Università Cattolica o dell'Ente finanziatore.

ART. 27

Conclusione e pubblicazione dei risultati scientifici

- 1) Il docente si adopera per il massimo sviluppo e la più intensa valorizzazione dei risultati scientifici raggiunti, personalmente e dal gruppo di ricerca di cui è componente e responsabile.
- 2) Il docente riconosce in modo chiaro e distinto il contributo di ciascun componente del gruppo nei progetti di ricerca e nelle opere collettive di cui è responsabile.
- 3) In caso di pubblicazione di opere scientifiche suscettibili di adozione quali testi per le attività didattiche, il docente non può sottoscrivere contratti che contengano clausole che lo impegnano ad adottare i suddetti testi, né può ricorrere a prassi che ostacolano o impediscano, per fini economici, la libera circolazione dei propri testi tra gli studenti.
- 4) Il docente offre piena e tempestiva collaborazione per le operazioni di censimento dei risultati scientifici e delle pubblicazioni, osservando le modalità stabilite dagli organi accademici.

ART. 28

Conflitti di interesse nella ricerca scientifica

- 1) Il docente avrà cura di evitare che, nello svolgimento di attività di ricerca, il proprio interesse privato confligga, anche solo potenzialmente, con quello dell'Università Cattolica.
- 2) In caso di conflitti tra interessi propri o di soggetti esterni con i quali intrattenga rapporti e lo svolgimento di attività di ricerca, il docente dichiara espressamente la propria posizione di conflitto e si astiene dall'assumere decisioni, o dal partecipare alle decisioni, che riguardino la materia oggetto di conflitto.
- 3) Costituiscono casi di conflitto di interessi, in particolare:
 - a) il conflitto relativo alla fissazione degli obiettivi e dei metodi della ricerca;
 - b) il conflitto relativo all'uso dei risultati della ricerca, con particolare riguardo all'uso di informazioni privilegiate;
 - c) il conflitto tra interesse allo sviluppo della ricerca e alla diffusione dei risultati raggiunti e i contrari interessi di soggetti ai quali il docente sia legato da rapporti professionali o di altro genere;
 - d) il conflitto tra lo svolgimento della ricerca presso l'Università Cattolica e l'utilizzazione dei suoi risultati a fini personali o professionali;
 - e) il conflitto tra gli interessi del docente e le necessità della ricerca in sede di acquisto di beni e servizi.

- 4) Il docente, che si trovi nella posizione di valutare o comunque in condizione di influire sulle decisioni di finanziamento dei progetti di ricerca, favorisce la più ampia trasparenza delle procedure e dell'esito delle valutazioni, utile a far conoscere ai presentatori i punti di forza e i punti di debolezza del loro progetto e della formulazione della richiesta di finanziamento.
- 5) Il docente, che si trovi in posizione di conflitto di interessi, personale o relativa ai propri allievi, si astiene dalla decisione, o dalla partecipazione alla decisione, sul finanziamento dei progetti di ricerca.

ART. 29 **Plagio**

- 1) Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, il docente si astiene da qualsiasi forma di plagio scientifico e letterario. Il plagio è definito come l'intenzionale attribuzione di termini, espressioni, idee, ricerche o scoperte altrui a sé stessi o a un altro autore, a prescindere dalla lingua in cui queste sono ufficialmente presentate o divulgate.
- 2) Il docente è tenuto a riconoscere ogni debito intellettuale nella forma della citazione del contributo di terzi e a segnalare all'interno della comunità scientifico-disciplinare di appartenenza ogni caso di plagio di cui sia venuto a conoscenza.

ART. 30 **Valorizzazione dei meriti individuali nelle procedure di selezione**

- 1) Il docente si attiene ai principi di professionalità, equità e imparzialità in tutte le occasioni in cui sia chiamato a determinare le scelte di selezione di giovani ricercatori o a partecipare a procedure di valutazione e di chiamata per l'accesso e per la progressione della carriera universitaria.
- 2) Il docente contribuisce alla diffusione dei titoli, scientifici e didattici, dei giovani studiosi e non incoraggia la candidatura di studiosi le cui pubblicazioni non abbiano avuto comprovata diffusione nella comunità scientifica e non siano espressione di un adeguato livello di maturità scientifica.
- 3) Il docente che pone la propria candidatura per la elezione nelle commissioni di selezione rispetta la libera determinazione dei colleghi e si astiene da ogni forma di indebita pressione.
- 4) Nel rispetto delle disposizioni che ne disciplinano lo svolgimento, dell'esito delle procedure di selezione e di valutazione è data pubblicità sull'albo e sul sito dell'Ateneo.

ART. 31
Astensione da forme di favoritismo e nepotismo

- 1) Il docente si impegna a contrastare i fenomeni di favoritismo e nepotismo.
- 2) Sussiste favoritismo allorché il docente, nell'avvio o nei passaggi successivi della carriera accademica, anteponga i propri allievi a scapito di altri candidati obiettivamente più meritevoli.
- 3) Sussiste nepotismo quando il docente, nell'avvio o nei passaggi successivi della carriera accademica, utilizzi la propria autorevolezza per favorire, o perché siano favoriti, il proprio coniuge, i propri figli, familiari o conviventi, e comunque le persone cui risulti legato da vincolo di parentela o affinità entro il IV grado, o componenti, a qualsiasi titolo, del suo nucleo familiare.
- 4) Il docente si astiene da qualsiasi forma di pressione, diretta o indiretta, per la concessione di benefici di qualsiasi natura a favore dei soggetti sopra richiamati da parte della struttura didattica, scientifica o assistenziale alla quale afferisce e/o appartiene o di altre strutture dell'Università Cattolica.
- 5) Nessun docente può assumere la responsabilità di strutture didattiche o di ricerca, né può far parte di commissioni di valutazione, se tra le persone su cui è chiamato a svolgere funzioni di coordinamento, di indirizzo, o di valutazione sono presenti, a qualsiasi titolo e anche a tempo determinato, il proprio coniuge, i propri figli, familiari o conviventi, e comunque le persone cui risulti legato da vincolo di parentela o affinità entro il IV grado, o componenti, a qualsiasi titolo, del suo nucleo familiare.
- 6) Il parente e l'affine, entrambi fino al IV grado compreso, di un professore appartenente alla struttura didattica che effettua la chiamata, che chiede il trasferimento o che conferisce gli assegni e i contratti per ricercatore a tempo determinato, ovvero del Rettore, del Direttore Generale o di un componente del Consiglio di Amministrazione, non può partecipare alle procedure:
 - a) di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia;
 - b) di trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato;
 - c) per il conferimento di contratti per ricercatore a tempo determinato;
 - d) per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - e) per la stipula di contratti dei quali sia parte a qualsiasi titolo l'Ateneo.
- 7) Alle procedure di mobilità interna dei professori di ruolo e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato nell'ambito dell'Università Cattolica non può partecipare il parente e l'affine, entrambi fino al IV grado compreso, di un professore appartenente alla struttura didattica che attiva la procedura.

ART. 32
Rapporti tra attività collaterali e attività universitarie

- 1) Il docente si astiene dallo svolgimento di attività professionali o di altre attività che possono pregiudicare la crescita scientifica e l'attività didattica.
- 2) Il docente si impegna a evitare che dette attività lo collochino in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi rispetto all'Università Cattolica.

TITOLO III

LA COMUNITÀ DEGLI STUDENTI

ART. 33

Centralità dello studente

- 1) L'Università Cattolica riconosce la centralità della comunità degli studenti e di ogni singolo studente.
- 2) L'Università Cattolica si impegna a realizzare e mantenere le condizioni più adeguate allo sviluppo della personalità e della coscienza morale, civile e spirituale degli studenti.
- 3) L'Università Cattolica favorisce la fruizione di spazi di socialità e confronto collettivo, nonché il diritto degli studenti di riunirsi in assemblea nei luoghi dell'Ateneo a ciò deputati, di associarsi e organizzarsi collettivamente nel rispetto delle leggi dello Stato, dello Statuto, del presente Codice e dei regolamenti.
- 4) L'Università Cattolica si impegna a organizzare le attività didattiche, le prove di ammissione ai corsi, i concorsi, le valutazioni e le verifiche secondo criteri di trasparenza, assistenza, eccellenza e riconoscimento del merito, mediante l'attuazione di politiche ispirate a tali scopi.
- 5) L'Università Cattolica promuove il diritto allo studio, la tutela dell'integrità psico-fisica e il rispetto della personalità morale di ogni studente, evitando ogni sorta di illecito condizionamento o di indebito disagio.
- 6) L'Università Cattolica concorre a fornire agli studenti gli strumenti necessari per colmare eventuali lacune formative, per raggiungere il successo negli studi e per affrontare in modo qualificato e responsabile le sfide del mondo del lavoro.

ART. 34

Doveri nei confronti dell'Ateneo e degli altri studenti

- 1) Lo studente dell'Università Cattolica, attraverso lo studio e la partecipazione attiva alla vita universitaria, è tenuto a concorrere alla crescita culturale dell'istituzione accademica e della società in cui essa è inserita.
- 2) Lo studente è tenuto a partecipare al sostegno economico dell'Università Cattolica provvedendo al pagamento dei contributi universitari, che sono determinati dagli organi competenti dell'Ateneo tenendo anche conto delle possibilità del nucleo familiare di appartenenza.

- 3) Lo studente deve fornire all'Università Cattolica dati reddituali e patrimoniali fedeli e rispettosi delle proprie effettive condizioni di vita.
- 4) Lo studente è tenuto a rispettare la proprietà, in capo all'Università Cattolica e alle istituzioni a essa correlate, dei testi e dei materiali di studio consultati e a consentirne la regolare consultazione e fruizione agli altri componenti dell'Ateneo.
- 5) Lo studente beneficiario, a diverso titolo, delle provvidenze dell'Università Cattolica e delle pubbliche risorse messe a sua disposizione in attuazione dell'art. 34 della Costituzione ha il dovere di farne l'uso più diligente e responsabile nel proprio percorso educativo e di studio.
- 6) Una speciale attenzione è prestata agli studenti disabili e, in genere, a quanti necessitano di particolari cure. La medesima attenzione è altresì prestata a quanti, provenendo da Paesi stranieri, si trovano in situazioni di disagio e necessitano di particolari cure.

ART. 35

Impegno formativo e rapporti con il corpo docente

- 1) Lo studente dell'Università Cattolica è tenuto a soddisfare gli impegni formativi assunti con l'iscrizione, osservando comportamenti che consentano e favoriscano il corretto e proficuo svolgimento delle attività didattiche, delle prove di ammissione ai corsi e di verifica del profitto, delle attività di studio e ricerca.
- 2) Pertanto, agli studenti non è consentito:
 - a) ostacolare le attività didattiche, di studio, di ricerca, assistenziali e amministrative, pregiudicandone il regolare svolgimento;
 - b) violare le regole attinenti al corretto svolgimento delle valutazioni e verifiche di qualunque tipo, incluse prove di ammissione, concorsi, competizioni, esami, compiti, relazioni, presentazioni, tesi, valutazioni dell'attività didattica o di ricerca, e così via, come ad esempio:
 - b1) consultare fonti, documenti o persone non ammessi o utilizzare strumenti anche informatici non ammessi;
 - b2) appropriarsi di idee, concetti, presentazioni, dati e di ogni altra informazione elaborata o riportata in scritti o in interventi orali altrui senza espressamente e correttamente indicarne le fonti. In particolare, è dovere dello studente svolgere la tesi attraverso la propria personale applicazione al tema prescelto d'intesa con il docente, nel pieno rispetto delle norme che regolano il diritto d'autore e la proprietà delle opere di ingegno di ogni livello;
 - b3) procurarsi o comunque utilizzare prima, durante o successivamente a tali valutazioni o verifiche informazioni in grado di alterarne l'accuratezza e la veridicità o la parità di condizioni tra i soggetti che vi sono sottoposti;
 - b4) produrre, diffondere o utilizzare dati, informazioni, documenti, dichiarazioni formali o fonti non veritiere;

- c) tenere altri comportamenti contrari ai principi e alle regole del presente Codice, quando da essi possa derivare o sia derivato un pregiudizio o un pericolo di pregiudizio al corretto svolgimento delle attività universitarie e/o a terzi.
- 3) Manifestazioni di dissenso nei confronti del docente, dei componenti del personale o degli organi accademici vanno adeguatamente motivate ricercando il confronto con il docente o con i componenti del personale o dell'organo accademico nei confronti dei quali si esprime dissenso.
- 4) Lo studente deve prendere parte con serietà e sincerità alle attività di valutazione della didattica e dei servizi dell'Ateneo, nella consapevolezza di recare un utile contributo al miglioramento della vita dell'Ateneo.

ART. 36

Governo dell'Università Cattolica e rappresentanza studentesca

- 1) L'Università Cattolica garantisce il diritto dello studente di partecipare alla vita e al governo democratico dell'Ateneo esercitando l'istituto della rappresentanza negli organi decisionali e di indirizzo dell'Ateneo.
- 2) Nella pluralità dei loro orientamenti politici e culturali, i rappresentanti degli studenti hanno il dovere di esercitare il proprio mandato con continuità e impegno, ispirando il proprio stile politico e il proprio comportamento al rispetto dell'istituzione universitaria, delle sue finalità e delle leggi che la regolano, del presente Codice, dei diritti di tutti gli studenti e del superiore interesse dell'Università Cattolica.
- 3) I rappresentanti degli studenti sono tenuti a rispettare le prescrizioni del regolamento elettorale e a comunicare immediatamente le variazioni del proprio *status*.
- 4) La dialettica tra associazioni universitarie e/o tra movimenti studenteschi deve essere improntata al rispetto reciproco, alla sobrietà dei toni e all'osservanza delle regole democratiche, specialmente durante le elezioni studentesche.

TITOLO IV

IL PERSONALE

ART. 37

Centralità del personale

- 1) L'Università Cattolica riconosce la centralità del personale e di ogni singolo componente del personale.
- 2) L'organizzazione e l'esercizio delle attività tecniche, direttive, burocratiche, amministrative, contabili, operative, assistenziali, si ispirano al principio di legalità, nonché ai canoni di trasparenza, buon andamento e imparzialità, e si conformano ai principi di pari opportunità, di partecipazione alla definizione degli obiettivi di lavoro, di valorizzazione delle competenze e del merito, di ottimale utilizzo delle risorse umane, strumentali e materiali, del benessere organizzativo, della salute e della sicurezza sul posto di lavoro, della ripartizione effettiva delle responsabilità.
- 3) In particolare, l'Università Cattolica si impegna a realizzare e mantenere condizioni di lavoro funzionali alla tutela dell'integrità psico-fisica dei componenti del personale e al rispetto della loro personalità morale, evitando ogni sorta di illecito condizionamento o di indebito disagio.
- 4) L'Università Cattolica si impegna, altresì, ad adottare criteri di merito, competenza e professionalità per qualunque decisione inerente ai rapporti di lavoro con il personale di cui si avvale e con i collaboratori in genere. L'Università Cattolica opera affinché ogni componente del personale, per quanto di competenza, adotti comportamenti coerenti con i suddetti criteri e funzionali all'attuazione di questi.

ART. 38

Selezione del personale

- 1) Coerentemente con le finalità istituzionali dell'Ateneo, la valutazione delle candidature e la selezione del personale di cui si avvale l'Università Cattolica sono compiute, nel rispetto di quanto previsto dai vigenti regolamenti, sulla base delle esigenze operative e della corrispondenza con i profili professionali ricercati, riconoscendo pari opportunità per tutti i candidati.
- 2) Le informazioni richieste in sede di selezione sono strettamente collegate alla verifica del profilo professionale e motivazionale atteso, nel rispetto della sfera privata del candidato e delle sue opinioni personali.

- 3) Nell'ambito del processo di selezione, l'Università Cattolica adotta le metodologie che, diversificate in base al ruolo, rendono il più possibile oggettivo e mirato il processo di individuazione del candidato.
- 4) L'Università Cattolica rifiuta pratiche discriminatorie nella selezione del personale, nonché ogni forma di favoritismo, e si avvale esclusivamente di personale assunto in conformità alle tipologie contrattuali previste dalla normativa e dai contratti collettivi di lavoro applicabili, nonché ai principi dello Statuto e del presente Codice.
- 5) Le selezioni del personale compiute in deroga ai paragrafi precedenti devono essere motivate, segnalate all'Organismo di Vigilanza e sottoposte all'approvazione del Direttore Generale.

ART. 39

Formazione e sviluppo del personale

- 1) L'Università Cattolica, in virtù del principio di valorizzazione delle sue risorse, si impegna a favorirne la crescita, senza alcuna forma di ingiusta discriminazione. L'Ateneo individua percorsi di formazione e sviluppo adeguati, nel rispetto della dignità della persona.
- 2) Il sistema di valutazione è gestito in modo trasparente e oggettivo.

ART. 40

Comunicazione e coinvolgimento del personale

- 1) La comunicazione a tutto il personale, di cui si avvale l'Università Cattolica, pone come base di partenza per la sua azione i valori dell'ascolto, del dialogo, del rispetto della persona e dei ruoli, della chiarezza e trasparenza, della collaborazione.
- 2) L'Università Cattolica crede nell'importanza del coinvolgimento del personale per una crescita del senso di appartenenza e di sviluppo continuo. Prevede momenti e strumenti di comunicazione, adattandoli alle esigenze degli specifici destinatari.

ART. 41

Gestione del personale

- 1) L'accesso ai ruoli e/o agli incarichi è definito in considerazione delle competenze e delle capacità dei singoli, sulla base delle specifiche esigenze dell'Università Cattolica e senza alcuna discriminazione.
- 2) Compatibilmente con i criteri di efficienza generale del lavoro, l'Università Cattolica condivide forme di flessibilità organizzativa che agevolino la gestione

dello stato di disabilità, di maternità e, in generale, la cura dei figli, nel rispetto delle disposizioni di legge e del contratto collettivo applicabile.

- 3) Nell'ambito dei processi di gestione e sviluppo del personale, i provvedimenti (promozioni, trasferimenti o assegnazioni degli incentivi) sono fondati sull'effettiva corrispondenza tra i profili posseduti dai soggetti e gli obiettivi programmati o comunque ragionevolmente attesi, nonché su considerazioni di merito, in ottemperanza ai contratti collettivi applicabili.
- 4) I responsabili delle Unità Organizzative sono tenuti a utilizzare e a valorizzare tutte le professionalità presenti nella struttura, in modo da favorire lo sviluppo e la crescita di ogni componente del personale, attraverso tutti gli strumenti più opportuni.

ART. 42 **Doveri del personale**

- 1) Ogni componente del personale di cui si avvale l'Università Cattolica è tenuto ad adempiere puntualmente agli obblighi previsti dalla legge e dai contratti collettivi e individuali. Inoltre, è tenuto:
 - a) a non accettare né a promettere o dare dazioni di denaro o altra utilità, benefici (sia diretti che indiretti), regalie, omaggi, atti di cortesia e di ospitalità. In particolare, deve respingere ogni dazione tale da compromettere la propria indipendenza e l'immagine dell'Università Cattolica e tale da poter essere interpretata come finalizzata a ottenere un trattamento di favore incompatibile con leggi o disposizioni interne;
 - b) a orientare il proprio operato ai principi di professionalità, trasparenza, correttezza e onestà, contribuendo con docenti, studenti, colleghi, superiori e subordinati, al perseguimento dei fini dell'Università Cattolica, nel rispetto di quanto previsto nel presente Codice. Una speciale attenzione è prestata agli studenti disabili e, in genere, a quanti necessitano di particolari cure. La medesima attenzione è altresì prestata a quanti, provenendo da Paesi stranieri, si trovano in situazioni di disagio e necessitano di particolari cure;
 - c) a elaborare con perizia e professionalità tutta la documentazione relativa alla propria attività provvedendo ad archivarla accuratamente, così da poter consentire eventuali verifiche da parte dei soggetti autorizzati;
 - d) a conoscere e rispettare le procedure interne, comportandosi con lealtà, correttezza e trasparenza nella loro applicazione, facendo in modo, ove possibile, che tutte le attività siano adeguatamente documentate e/o documentabili;
 - e) a osservare modalità di svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di studio dell'Università Cattolica improntate a equità, imparzialità, correttezza e trasparenza;
 - f) a prestare la massima attenzione nell'espletamento delle attività volte al trasferimento e alla registrazione dei voti degli esami di profitto e di laurea, nonché delle prove di ammissione ai corsi di studio dell'Università Cattolica, e a

- non porre in essere alcun tipo di comportamento che possa apparire anche solo potenzialmente in contrasto con i principi di imparzialità e correttezza;
- g) a non alterare la veridicità di certificati o attestati aventi valore legale;
 - h) a conoscere e ad attuare quanto previsto dalle politiche interne in tema di sicurezza, riservatezza e diffusione delle informazioni riguardanti l'Università Cattolica, con particolare riguardo alle informazioni riservate e/o "*price sensitive*" eventualmente conosciute in ragione del proprio ufficio;
 - i) a ispirare la propria condotta anche ai principi contenuti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, che qui si intende integralmente richiamato, e alle regole deontologiche proprie della categoria professionale di appartenenza.

ART. 43

Conflitti di interessi nell'azione del personale

- 1) Nello svolgimento delle attività, il componente del personale è tenuto, all'insorgere di un interesse proprio, attuale o potenziale, a darne tempestiva comunicazione rispettivamente al superiore gerarchico, al Direttore delle Risorse umane e all'Organismo di Vigilanza dell'Università Cattolica, astenendosi nel frattempo dal porre in essere qualsiasi condotta riconducibile alla situazione comunicata.
- 2) Nessun componente del personale può assumere la responsabilità di aree, settori, strutture, funzioni, direzioni o dipartimenti amministrativi, né può far parte di commissioni di valutazione, se tra le persone su cui è chiamato a svolgere funzioni di coordinamento, di indirizzo, o di valutazione sono presenti, a qualsiasi titolo e anche a tempo determinato, il proprio coniuge, i propri figli, familiari o conviventi, e comunque le persone cui risulti legato da vincolo di parentela o affinità entro il IV grado, o componenti, a qualsiasi titolo, del suo nucleo familiare.
- 3) Il componente del personale è altresì tenuto a non avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.

TITOLO V
REGOLE DI CONDOTTA NELLE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI

ART. 44
Centralità del paziente

- 1) Fermo quanto previsto dal Titolo II e dal Titolo IV, i componenti dell'Università Cattolica chiamati allo svolgimento dell'attività assistenziale sono tenuti a curare la persona malata e a instaurare un rapporto attento e trasparente con il paziente e con la sua famiglia nell'erogazione di tutte le prestazioni sanitarie, conforme ai valori cattolici che ispirano l'Ateneo e rispettoso dei codici deontologici di categoria, nonché dei diritti riconosciuti nella Carta europea dei diritti del malato presentata a Bruxelles il 15 novembre 2002.
- 2) I componenti dell'Università Cattolica, coscienti della delicatezza del settore in cui operano, sono chiamati a tenere in debita considerazione le esigenze dei pazienti e dei loro familiari, ivi comprese quelle di ordine etico, morale e spirituale.
- 3) I componenti dell'Università Cattolica sono tenuti a rispettare la libertà di scelta responsabile del paziente, garantendogli, ove possibile, la selezione del soggetto che meglio risponda alle esigenze del paziente tra quelli che erogano la prestazione o il servizio e che sia espressione delle sue preferenze.
- 4) I componenti dell'Università Cattolica sono tenuti a informare il proprio operato con il paziente alle procedure necessarie per ottenere da costui un consenso informato alle scelte terapeutiche e a fornire attività di sostegno e di consulenza etica nel caso di particolari dilemmi.
- 5) I componenti dell'Università Cattolica sono tenuti a garantire la partecipazione del paziente nella valutazione delle prestazioni erogate, mediante un suo diretto coinvolgimento, volto a migliorare la qualità dell'assistenza.

ART. 45
**Consulenza etica sulle attività di sperimentazione di base, animale,
clinica e sulle altre attività svolte in campo universitario**

- 1) I componenti dell'Università Cattolica chiamati allo svolgimento di attività di sperimentazione di base, animale e clinica sono tenuti a rivolgersi al Comitato Etico costituito dalla "Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli" presso il Policlinico universitario e la Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli" per le attività di valutazione e verifica dei protocolli di sperimentazione e a conformarsi ai pareri e alle direttive di comportamento resi dal Comitato.

- 2) Nell'ambito delle attività svolte in campo universitario è fatta salva la competenza, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, di Organismi e Commissioni "ad hoc" specificamente costituiti, con delibere degli Organi centrali, ai fini della valutazione etica:
- a) di sperimentazioni animali, nonché del trattamento di animali;
 - b) di programmi, progetti o questioni in ordine ai quali si renda necessaria o opportuna l'acquisizione di un parere.

ART. 46
Documentazione clinica

- 1) I componenti dell'Università Cattolica chiamati allo svolgimento dell'attività assistenziale sono tenuti a garantire una gestione corretta della documentazione clinica al fine di renderla completa, veritiera e leggibile.
- 2) I componenti dell'Università Cattolica si impegnano, altresì, a osservare e ad applicare le regole stabilite da specifiche procedure inerenti alle modalità operative per la corretta gestione dell'erogazione di tutte le prestazioni sanitarie, ed evitano che tali attività vengano indirizzate al perseguimento di rimborsi e vantaggi remunerativi non dovuti.

ART. 47
Profili organizzativi nella erogazione dei servizi

- 1) I componenti dell'Università Cattolica chiamati allo svolgimento dell'attività assistenziale si impegnano ad assicurare l'appropriatezza degli interventi sulla base delle migliori evidenze disponibili e alla luce dell'esperienza maturata.
- 2) I componenti dell'Università Cattolica assicurano collaborazione e coordinamento tra le diverse strutture e i diversi operatori allo scopo di assicurare la migliore assistenza al paziente.
- 3) I componenti dell'Università Cattolica sono tenuti a partecipare alle attività di monitoraggio e di aggiornamento professionale.
- 4) I componenti dell'Università Cattolica si rendono disponibili a promuovere e sostenere rapporti con associazioni di volontariato e rappresentanza dei pazienti.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

ART. 48

Entrata in vigore ed efficacia del Codice etico

- 1) Il Codice etico e le sue modifiche sono approvati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico sentito l'Organismo di Vigilanza.
- 2) Il presente Codice è emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato sul sito *web* dell'Università Cattolica. La data di entrata in vigore del Codice etico è determinata dal decreto di emanazione dello stesso.
- 3) In conformità a quanto previsto dall'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale, il Codice etico si applica alle situazioni insorte nel tempo successivo alla sua introduzione.

ART. 49

Attuazione del Codice etico all'interno dell'Ateneo

- 1) Tutti i componenti dell'Università Cattolica sono tenuti:
 - a) a prendere visione del Codice etico e informarsi sulle relative prassi interpretative;
 - b) a familiarizzare con le regole di condotta custodite nel presente Codice ed emergenti dalle prassi interpretative;
 - c) a osservare il presente Codice.
- 2) Tutti i componenti dell'Università Cattolica si possono rivolgere all'Organismo di Vigilanza per ottenere pareri e suggerimenti circa l'applicazione del presente Codice e circa la condotta appropriata da tenere in relazione a fattispecie da esso previste.
- 3) Il presente Codice non sostituisce i precetti contenuti nelle leggi, nei regolamenti, nonché nello Statuto e nelle restanti fonti espressive dell'autonomia universitaria, ma integra le disposizioni applicabili ai componenti dell'Università Cattolica e dalle quali conseguono diritti e doveri.
- 4) Il rispetto delle leggi dello Stato e delle norme dell'Unione europea, nonché dei regolamenti, dei protocolli e delle procedure emanati dall'Università Cattolica, oltre che giuridicamente doveroso, si considera esso stesso rispondente alle finalità del Codice etico.

- 5) In nessun caso il perseguimento dell'interesse dell'Università Cattolica può giustificare una condotta non onesta e non conforme alla vigente normativa e al presente Codice.
- 6) Nel rispetto della disciplina civile, penale e amministrativa, l'accertata violazione del Codice etico costituisce motivo di determinazione di sanzioni disciplinari.

ART. 50

Attuazione del Codice etico nei confronti dei terzi

- 1) Nei rapporti contrattuali, l'Università Cattolica si impegna a richiedere ai terzi contraenti il rispetto delle disposizioni di cui al presente Codice, a tal fine specificandone espressamente in ciascun contratto la presa visione.
- 2) Ove richiesta, una copia del Codice etico sarà consegnata a tutti i soggetti che intrattengono relazioni con l'Università Cattolica.
- 3) Nell'ambito dei rapporti con i terzi, l'Università Cattolica è tenuta:
 - a) a informare tempestivamente e adeguatamente circa gli impegni e gli obblighi previsti dal presente Codice e a richiederne il rispetto e l'osservanza;
 - b) a non instaurare, né proseguire, rapporti economici con chiunque rifiuti espressamente di rispettare, o comunque non osservi, le disposizioni del presente Codice;
 - c) a riferire all'Organismo di Vigilanza dell'Ateneo qualsiasi comportamento dei terzi che sia, anche solo potenzialmente, in contrasto con le disposizioni del presente Codice.
- 4) Con riguardo a fornitori, consulenti, gestori e collaboratori in genere, l'Università Cattolica si impegna a inserire nei rispettivi contratti clausole risolutive espresse con riferimento all'ipotesi di violazione del presente Codice.

ART. 51

Diffusione del Codice etico

- 1) L'Università Cattolica promuove la più ampia divulgazione e conoscenza del Codice etico e ne favorisce l'osservanza, mediante pubblicazioni, comunicazioni, attività didattiche e ogni altro mezzo ritenuto idoneo a tal fine, anche sulla base di piani annuali di formazione differenziati in ragione del ruolo e delle responsabilità dei diversi destinatari.
- 2) Una copia a stampa del Codice etico è sempre depositata presso il Rettorato, le sedi del Centro Pastorale, la Presidenza di ciascuna Facoltà, la Direzione di ciascun Dipartimento o Istituto, la Direzione Generale e ciascuna Direzione di Sede.

- 3) Una copia a stampa del Codice etico è consegnata alle rappresentanze sindacali, alle associazioni universitarie e ai movimenti studenteschi.
- 4) Una copia è altresì messa a disposizione di ciascun docente e di ciascun componente del personale all'atto di assunzione in servizio, e di ciascuno studente all'atto di immatricolazione o di iscrizione.
- 5) Il Codice etico è sempre disponibile sul sito *web* dell'Università Cattolica. Sul medesimo sito *web* si darà tempestiva e adeguata segnalazione delle modifiche e delle prassi interpretative del Codice etico, previa eliminazione di ogni elemento idoneo a identificare le persone coinvolte, a meno che queste non chiedano che le decisioni siano rese pubbliche integralmente.

ART. 52

Sistema dei controlli interni

- 1) I componenti dell'Università Cattolica sono tenuti a promuovere a ogni livello la cultura del controllo quale strumento per il miglioramento dell'efficienza dell'azione universitaria.
- 2) In quest'ottica, ogni componente dell'Università Cattolica, in particolare se responsabile di una funzione, ufficio, struttura accademica, è tenuto al più diligente e responsabile rispetto delle regole e delle procedure e a prestare la massima collaborazione alle funzioni e agli organi interni deputati al controllo, mostrandosi disponibile e collaborativo in occasione di qualsiasi attività di vigilanza e di verifica.
- 3) L'Università Cattolica promuove un sistema coordinato di controlli interni attraverso opportuni canali di comunicazione e scambio di informazioni, anche nell'ambito del Modello organizzativo, di gestione e controllo dell'Ateneo.

ART. 53

L'Organismo di Vigilanza dell'Università Cattolica

- 1) L'Organismo di Vigilanza è organo indipendente e autonomo dell'Università Cattolica, deputato alla supervisione e all'aggiornamento del Modello organizzativo, di gestione e controllo dell'Ateneo e del presente Codice.
- 2) L'Organismo di Vigilanza nell'esercizio delle proprie funzioni ha libero accesso ai dati e alle informazioni utili allo svolgimento delle proprie attività e il potere di proporre l'applicazione di specifiche sanzioni nei confronti di coloro che pongano in essere comportamenti ostruzionistici o intimidatori e comunque orientati a sottrarsi alle attività di vigilanza dell'Organismo.

- 3) Qualora l'Organismo di Vigilanza rilevi un comportamento in violazione del Codice etico e ne individui il/i possibile/i responsabile/i ne riferisce per iscritto al Rettore e al Direttore Generale.
- 4) I componenti dell'Università Cattolica sono tenuti a prestare la massima collaborazione nel favorire lo svolgimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza.

ART. 54 **Segnalazioni**

- 1) L'Università Cattolica individua le modalità più idonee per la segnalazione delle violazioni del Codice etico. Le istruzioni per procedere nelle segnalazioni sono rese disponibili sul sito web istituzionale dell'Università Cattolica, nelle sezioni dedicate al Codice etico e all'Organismo di Vigilanza, nonché sul portale intranet d'Ateneo.
- 2) Tutti i destinatari del presente Codice sono tenuti a segnalare, in forma non anonima e in modo quanto più possibile circostanziato, all'Organismo di Vigilanza dell'Università Cattolica, qualsiasi fatto ritenuto violazione, o sospetto di violazione del Codice etico, di cui siano venuti a conoscenza, nonché ad adoperarsi, in relazione alle responsabilità di ciascuno, affinché tali comportamenti e/o i pericoli cessino al più presto, anche interagendo con le strutture competenti.
- 3) L'Organismo di Vigilanza, prende in carica tempestivamente la segnalazione, valutando la sussistenza delle condizioni di accoglimento e dà eventualmente corso agli approfondimenti in merito, anche interpellando il "segnalante", nonché il responsabile della presunta violazione e ogni soggetto potenzialmente coinvolto o necessario ai fini delle valutazioni del caso.
- 4) L'Organismo di Vigilanza dell'Università Cattolica, dopo aver attentamente valutato le specifiche circostanze e la gravità dei comportamenti, adotterà le opportune iniziative.
- 5) I componenti dell'Università Cattolica sono tenuti a cooperare all'attività istruttoria e ad assicurare il libero accesso a tutta la documentazione ritenuta utile.
- 6) Coloro che hanno inoltrato le segnalazioni di cui al presente articolo sono preservati da qualsiasi tipo di ritorsione o atto che possa costituire una forma di discriminazione o penalizzazione. Nel rispetto delle disposizioni del Codice etico dell'Ateneo e delle leggi vigenti, l'Organismo di Vigilanza e l'Ateneo garantiscono la riservatezza dei soggetti che in buona fede abbiano segnalato le violazioni. Ogni atto di ritorsione o discriminatorio nei confronti del "segnalante" nonché l'invio con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate sarà oggetto di sanzione disciplinare.

ART. 55

Sanzioni disciplinari e procedimento disciplinare

- 1) Sulle accertate violazioni del Codice etico si pronuncia l'Autorità competente in materia, prevista da appositi regolamenti e accordi collettivi.
- 2) I medesimi regolamenti e accordi collettivi contengono l'elenco delle sanzioni applicabili in caso di violazione del Codice etico.

ART. 56

Aggiornamento del Codice etico

- 1) Il Codice etico viene aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico sentito l'Organismo di Vigilanza.

ART. 57

Indegnità e decadenza

- 1) Chi abbia riportato una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche non definitive, per un reato doloso, non può far parte degli Organi centrali dell'Ateneo.
- 2) Nessun componente dell'Università Cattolica che, in seguito a una violazione del Codice etico, abbia riportato un provvedimento disciplinare, cui appositi regolamenti e accordi collettivi attribuiscono tale effetto, può essere nominato o eletto alla direzione di strutture e/o organismi accademici o amministrativi.
- 3) Ulteriori ipotesi di indegnità sono disciplinate da un apposito regolamento.